

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AZZARETTI, GUZZETTI, SIRTORI, GRASSI BERTAZZI, PERINA, MERIGGI, DIONISI, COVI, NATALI, MELOTTO, FERRARA Pietro, CONDORELLI, PERUGINI, LAURIA, REZZONICO, NERI, GIACOVAZZO, PARISI, MEZZAPESA, SIGNORELLI e ZUFFA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1988

Modifica dei requisiti per l'assunzione degli ausiliari socio-sanitari ospedalieri

ONOREVOLI SENATORI - È ormai universalmente noto il ruolo pericolosamente negativo che, nell'ambito ospedaliero, svolgono le «infezioni nosocomiali».

All'inizio degli anni '80, la pubblicizzazione e la divulgazione, anche e soprattutto da parte della stampa quotidiana non specializzata, delle risultanze di una importante ricerca scientifica condotta negli Stati Uniti d'America sulle infezioni nosocomiali ha suscitato grandissime e diffuse preoccupazioni nell'opinione pubblica, per la sensazionalità della notizia diffusa. Infatti, secondo quell'indagine, era risultato che il 70 per cento dei decessi che si verificavano in ospedale dipendevano da cause diverse da quelle che avevano determinato il ricovero dei pazienti.

Basterebbe questo allarmante e mai confutato dato, che non crediamo sia apprezzabilmente modificato negli ultimi anni, per indurci, finalmente, a promuovere un'iniziativa legislativa quale questa che proponiamo, con il principale scopo di contribuire a prevenire e contenere, nel limite del possibile, anche la diffusione delle «infezioni nosocomiali».

Non vi è dubbio che se è vero che la diffusione delle infezioni tra ammalati ricoverati è frequente per ragioni facilmente intuibili, ma comunque legate anche all'inosservanza di precise ed elementari norme igieniche, è altrettanto vero che i principali «vettori» sono rappresentati da alcune categorie di lavoratori ospedalieri, principalmente dagli ausiliari socio-sanitari che, per le funzioni che svolgono,

dovrebbero rappresentare il fronte più avanzato nella lotta contro la diffusione delle infezioni.

Purtroppo, nel nostro Paese, le modalità di reclutamento del personale fino al quarto livello (agenti tecnici, ausiliari ed operatori tecnici, coadiutori amministrativi) sono sempre state incongrue: nel passato mediante le commissioni paritetiche previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1969, riprese con l'articolo 8 dell'accordo di lavoro del personale ospedaliero del 17 febbraio 1979, ed ora secondo le disposizioni della legge n. 56 del 1987. Con l'una e con l'altra procedura, il personale in possesso della sola scuola dell'obbligo era ed è assunto non in base alle reali esigenze di servizio da svolgere nell'interesse degli infermi, ma alla precarietà delle condizioni socio-economiche dell'aspirante lavoratore. Ciò comporta inevitabili problemi di «professionalità mancata» degli operatori e, conseguentemente, inadeguata e rischiosa funzionalità dei reparti e servizi ospedalieri.

La non conoscenza dei fondamentali principi dell'igiene personale ed ambientale e la più assoluta ignoranza delle elementari regole della profilassi da parte di questo personale, che a vario titolo frequenta i reparti di diagnosi e cura ed i servizi ospedalieri senza alcuna preparazione specifica, sono certamente le cause principali della diffusione delle «infezioni ospedaliere».

Se è, infatti, vero che l'«operaio» che deve provvedere alla manutenzione dei servizi e delle sale operatorie, o che prepara e distribuisce i pasti ai malati, non può ignorare le tragiche conseguenze che i suoi comportamenti irrazionali possono provocare per la propria ed altrui salute, è altrettanto vero che l'ausiliario socio-sanitario, per le delicate mansioni che quotidianamente

deve svolgere, non può che essere adeguatamente professionalizzato perchè, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, partecipa al «corretto funzionamento del reparto ed all'attuazione dei piani di cura».

Per ovviare ai grossolani e dannosi errori conseguenti all'impreparazione di questo personale e per riqualificare l'assistenza sanitaria, rendendola un po' più umanizzata, proponiamo questo sintetico disegno di legge, che ha lo scopo di regolamentare opportunamente il reclutamento degli agenti tecnici, ausiliari, operatori tecnici e coadiutori amministrativi, che, per essere assunti, dovranno essere selezionati tra le persone in possesso di attestato di frequenza e superamento di un corso teorico-pratico di formazione di base, concernente le questioni igienico-relazionali ed organizzative del servizio sanitario nazionale.

Con tale corso sarà anche possibile «scoprire» le reali vocazioni degli allievi per una professione delicata qual è quella assistenziale, che ha come punto di riferimento essenziale e continuo l'uomo «ammalato»!

L'abbassamento dei livelli assistenziali, che ha oggettivamente degradato il sistema assistenziale del nostro Paese, è in gran parte dovuto alla impreparazione ed alla insensibilità umana e sociale di gran parte di questi operatori sanitari, assunti più per bisogni occupazionali personali che per vere esigenze assistenziali e di servizio.

Con questa semplice iniziativa legislativa, pensiamo si possano gettare le basi per costruire un'organizzazione sanitario-assistenziale più responsabile e consapevole, in grado non solo di assicurare quell'«umanizzazione operativa» che il più delle volte manca al letto del malato, ma anche capace di prevenire e dominare l'insorgenza e la diffusione delle «infezioni nosocomiali».

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Alle selezioni per le assunzioni presso le unità sanitarie locali ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso al relativo profilo e posizione funzionale, nonché dell'attestato di superamento del corso teorico-pratico, con esame finale, di formazione di base delle conoscenze igienico-relazionali ed organizzative del sistema sanitario nazionale.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i contenuti e le modalità per l'attuazione e lo svolgimento del corso di cui al comma 1.